
 <p>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA <i>Camera dell'Economia</i></p>	BANDO 2011 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI IN PROVINCIA DI BOLOGNA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRICOLE	 <p>ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification</p>
---	--	--

Art. 1: Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), considerata l'esigenza di promuovere nuove e più aggiornate esperienze volte alla modernizzazione delle imprese agricole, ritiene sia necessario attivare un programma organico di intervento che abbia come obiettivo l'adeguamento strutturale delle aziende in tutte le fasi del processo produttivo e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti che si svolgono in azienda.

Le finalità degli interventi per i quali si richiede il contributo dovranno essere:

- Il miglioramento delle strutture delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle stesse aziende agricole;
- La riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti;
- La diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative.

Art. 2: Risorse finanziarie

Il Consiglio camerale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, definisce una somma per le finalità di cui al presente bando, in relazione alle esigenze dell'economia provinciale.

Art. 3: Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003).

Le agevolazioni finanziarie sono assegnabili alle imprese a condizione che:

- siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA di Bologna, con la qualifica di impresa agricola;
- svolgano una delle seguenti attività:
 - produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura);
 - trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli derivanti in misura prevalente da attività primaria condotta direttamente;
 - agriturismo che utilizza prodotti agricoli derivanti in misura prevalente da attività primaria condotta direttamente;
- siano in possesso di partita Iva;
- **siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna.**

Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla G.U.C.E. C 244 dell'1/10/2004.

Art. 4: Spese ammissibili

Gli investimenti ammissibili al contributo devono riguardare la sede o unità locali ubicate nella provincia di Bologna.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili destinati all'attività aziendale, ad esclusione dei terreni;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- c) le spese collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Allegato "A" alla deliberazione di Giunta n. 25 del 15 febbraio 2011

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli alla lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi non costituiscono spese ammissibili.

Non sono ammessi semplici investimenti di sostituzione. Non possono essere assegnati aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Gli acquisti non potranno essere di data anteriore all'atto di approvazione della graduatoria delle domande di contributo.

Al fine di evitare l'eccessiva polverizzazione dei contributi, non saranno presi in considerazione i piani che presentino un ammontare di investimenti complessivamente inferiore a 6.000,00 Euro.

Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura) il Regolamento CE n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 358 del 16/12/2006 stabilisce che l'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Il perseguimento di tali obiettivi dovrà rilevare dalle relazioni prodotte dall'impresa in allegato alla domanda iniziale e alla rendicontazione finale.

Art. 5: Entità del contributo

Il contributo a fondo perduto in conto capitale per gli interventi di cui all'art.4 del presente bando è pari al:

- 50% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nei comuni appartenenti ad una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a) punti i), ii) e iii) del Regolamento CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
- 40% delle spese ammissibili negli altri casi.

L'ammontare massimo di contributo assegnabile a ciascuna azienda è di 30.000,00 Euro.

Le intensità di aiuto sopra indicate devono intendersi quali contributi massimi assegnabili.

Qualora sulla base della graduatoria predisposta secondo il successivo art. 9 dovessero presentarsi casi di parità nella posizione in corrispondenza della quale si esauriscono le risorse disponibili per il presente bando, si provvederà alla riduzione proporzionale del contributo in capo alle aziende occupanti tale ultima posizione.

Art. 6: Normativa comunitaria di riferimento

Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura) gli aiuti alle imprese di cui al presente bando sono assegnati in base alle disposizioni del Regolamento CE n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 358 del 16/12/2006.

Il Regolamento CE n. 1857/2006 prevede che l'importo globale degli aiuti assegnati ad una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogato su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a) punti i), ii) e iii) del Regolamento CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

I contributi percepiti sulla base del presente bando per investimenti delle aziende attive nella produzione primaria in agricoltura non sono cumulabili con quelli assegnati da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti cumulati supera i massimali fissati dal Regolamento CE n. 1857/2006 (€ 400.000/€ 500.000). E' inoltre necessario che anche la normativa dell'aiuto con cui si vuole operare il cumulo ammetta tale possibilità.

Per le imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e gli agriturismi, i contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura), dell'acquacoltura, della pesca e carboniero.

Sono invece ammesse al regime "de minimis" le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelle agrituristiche: nel caso di imprese che svolgano sia tali attività che la produzione

primaria in agricoltura verrà applicato il regime "de minimis" o quello di cui al Regolamento CE n. 1857/2006 a seconda del tipo di investimento agevolato.

Il legale rappresentante dell'azienda istante è tenuto a rilasciare, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente bando.

Art. 7: Presentazione delle domande

Alla domanda, da presentarsi sulla base della modulistica allegata al presente bando, occorre allegare:

- relazione dettagliata sugli investimenti previsti, con la descrizione della situazione prevista a piano ultimato rispetto al contesto aziendale iniziale, firmata dal legale rappresentante, accompagnata eventualmente da documentazione fotografica;
- i preventivi di spesa dettagliati per l'acquisto di impianti e attrezzature e per l'acquisizione di servizi; computo metrico estimativo delle opere edili redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore da tecnico progettista abilitato, corredato dai disegni e relazione tecnica relativi alle opere in progetto, nonché copia di tutte le autorizzazioni o richieste, ove già in possesso dell'impresa, necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto. Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera; per le altre opere tali prestazioni potranno essere riconosciute come spese ammissibili purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alla CCIAA di Bologna – Area Promozione e internazionalizzazione - Piazza della Mercanzia 4, 40125 Bologna, **entro e non oltre il termine del 30 aprile 2011** (farà fede la data del timbro postale).

Art. 8: Esame delle domande ed approvazione della graduatoria

Le domande presentate nei modi ed entro i termini previsti dal precedente art. 7 saranno analizzate dalla Commissione di cui alla deliberazione della Giunta camerale n.144 del 30 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni.

La Commissione predispone ed approva una graduatoria delle domande di contributo pervenute, con assegnazione dei seguenti punteggi:

- 2 punti se il titolare dell'azienda agricola, nel caso di impresa individuale, è un imprenditore di età inferiore ai 40 anni o se, nel caso di società, la maggioranza delle quote o azioni è detenuta da soci di età inferiore ai 40 anni;
- 1 punto se l'azienda agricola oggetto dell'intervento è situata in zona svantaggiata ai sensi della normativa comunitaria vigente al momento della presentazione della domanda;
- fino a 10 punti in ragione del grado di complessità dell'investimento previsto; saranno privilegiati i programmi organici di investimento
- fino a 10 punti in ragione della capacità dell'investimento previsto di completare l'organizzazione del processo produttivo;
- **15 punti alle imprese che realizzano almeno uno tra i seguenti investimenti:**
 1. **attrezzature legate alla manipolazione e/o alla trasformazione e/o alla conservazione e/o alla vendita di prodotti agricoli con esclusione di attrezzature utilizzate per la lavorazione in campo;**
 2. **attrezzature legate al taglio, raccolta, selezione e lavorazione di colture legnose, con esclusione degli automezzi e/o trattori;**
 3. **attrezzature acquistate da aziende zootecniche legate alla lavorazione in stalla (ad es. carri unifeed, autocatturanti, ecc...) e/o alla produzione e/o conservazione dei prodotti alimentari (ad es. linee di mungitura, celle frigo, frigo, ecc....).**

L'assegnazione di tale punteggio è condizionata alla verifica che il valore minimo degli investimenti sopra indicati sia almeno di € 10.000,00 su una delle tre tipologie di investimenti e che il totale delle tipologie di cui ai punti 1)-2)-3) rappresenti quanto meno i $\frac{3}{4}$ dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili. La Commissione valuterà se gli investimenti previsti sono coerenti con le consistenze e le tipologie di coltivazioni agricole, allevamenti di

bestiame ed alberi da legname esistenti presso l'azienda agricola prima dell'attivazione degli investimenti.

Un funzionario dell'Area Promozione economica e internazionalizzazione della CCIAA svolge le funzioni di Segretario.

Art. 9: Documentazione delle spese

Gli interventi previsti dal piano di miglioramento dell'azienda di cui all'art. 4 dovranno essere completati in tempo utile a consentire l'invio della relativa rendicontazione di spesa entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione; la stessa rendicontazione da inviarsi, sempre a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di cui al precedente art.6, deve consistere almeno di:

- relazione, sottoscritta dal titolare dell'azienda, comprensiva di eventuale documentazione fotografica, che illustri la misura in cui gli obiettivi, previsti dalla domanda di cui sopra, siano stati raggiunti;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, riguardante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione dettagliata della fornitura o prestazione, importo imponibile ed Iva, data e modalità di pagamento). Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 1.000,00;
- per le opere edili computo metrico a consuntivo delle opere edili redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore da tecnico progettista abilitato, corredato dai disegni e relazione tecnica relativi alle opere in progetto, nonché copia di tutte le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori e dell'attestazione di agibilità rilasciata al termine degli stessi;
- per le lavorazioni eseguite in economia che rispettino le indicazioni di cui all'art. 7, dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante il valore delle opere realizzate sulla base del Prezziario regionale in vigore;
- modulo della Camera di Commercio di Bologna per le dichiarazioni ai fini fiscali previste dall'art. 28 del DPR 600/1973;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del titolare dell'azienda.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 presso le sedi delle imprese ammesse a contributo per verificare l'esistenza dei beni agevolati e dei documenti dichiarati in domanda e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Art. 10: Liquidazione del contributo

Sulla base della rendicontazione presentata, verificata la conformità al bando, il Dirigente del settore provvederà alla liquidazione del contributo.

Una volta verificate le rendicontazioni, eventuali disponibilità emergenti verranno assegnate alle imprese assoggettate alla riduzione proporzionale del contributo, purchè le rendicontazioni di tutti i progetti siano state presentate nei termini fissati dal presente bando.

Art. 11: Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta camerale n. 229 del 14/12/2010, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 12: Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.